

ROMA



ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

3 FEB 2022

N. RC/

3819

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 119 del 3 FEB. 2022

**Oggetto:** Adozione di misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della c.d. "malamovida" nel territorio dei Municipi I e II.

Obbligo di chiusura, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 della giornata successiva.

Il Direttore della Direzione S.U.A.P.  
Tonino Egiddi

Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive  
Francesco Paciello

L'Assessore alle Attività produttive e alle Pari Opportunità

Monica Lucarelli

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale

Ugo Angeloni

Visto

Il Capo di Gabinetto  
Albino Ruberti

Visto:  
Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti

## IL SINDACO

### Premesso:

che, di recente, in alcune piazze e aree del territorio capitolino si è assistito ad un'indubbia recrudescenza del c.d. fenomeno della "movida" e dei suoi effetti distorsivi, c.d. "malamovida", che si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, se non di vandalismo e di resistenza nei confronti dei controlli della Polizia Locale di Roma Capitale, diretti a far rispettare le ordinarie norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale e dalla normativa vigente in materia di ordine pubblico;

che il su richiamato Regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019, persegue, tra gli altri, l'obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;

che, nello specifico, il predetto Regolamento prevede, all'art. 28, una disciplina oraria per il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate zone del territorio comunale particolarmente interessate dalla "movida";

che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone sul territorio capitolino.

### Considerato:

che lo scorso 2 febbraio, al fine di intraprendere una compiuta riflessione sugli strumenti in grado di arginare la "malamovida" e la vendita non autorizzata di alcolici, si è tenuto un vertice, convocato dal Prefetto di Roma, cui hanno partecipato il Vice Capo di Gabinetto, l'Assessore alle Attività produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, nonché i rappresentanti delle principali sigle del commercio e degli esercenti dei pubblici esercizi;

che in tale sede è stata valutata e condivisa la necessità di adottare misure restrittive volte a limitare la vendita al dettaglio per asporto, anche attraverso la chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali al fine di arginare la "malamovida";

che, come noto, il rischio di aggregazione e di assembramenti aumenta in alcuni orari e giorni della settimana, in particolare nei territori dei Municipi I e II;

che l'art. 28 del citato Regolamento prevede che il Sindaco possa determinare con Ordinanza una diversa disciplina oraria ai sensi

dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

che l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [...] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che *"il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]"*.

#### Considerato altresì:

che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.

#### Ritenuto:

necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo;

che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori, decrementandone i freni inibitori, cui conseguono fenomeni derivanti dall'ubriachezza quali la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali, senza sottacere l'intuibile disattenzione nel rispettare il distanziamento sociale o l'utilizzo della mascherina;

di fondamentale importanza scongiurare una vanificazione degli importanti risultati raggiunti attraverso il distanziamento sociale ed il rispetto del divieto di assembramento, oltreché di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, in particolare in alcune aree della città, favorisce in determinati orari e giornate della settimana, comportamenti lesivi

della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;

le limitazioni agli orari delle attività che effettuano vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, già adottate in passato, hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio, limitando il propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo, con effetti positivi sulla vivibilità urbana.

Rilevata:

l'attualità delle criticità sopra descritte specificatamente nei fine settimana, in cui solitamente si appalesano in modo maggiore le diverse situazioni sopra esposte;

l'opportunità di emanare un provvedimento che preveda, fino al 6 marzo 2022, l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sull'intero territorio dei predetti Municipi.

Preso atto:

della nota del 3.02.2022, prot. CB/11220, a firma della Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi e del Municipio II Francesca Del Bello, indirizzata al Sindaco Roberto Gualtieri, nella quale viene evidenziato il problema della "malamovida" e richiesta la chiusura anticipata degli esercizi nelle aree all'uopo individuate, inibendo la vendita di alcolici.

Visti:

gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 43 del 6 giugno 2019.

Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti "[...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

Preso atto:

che in data ~~3/6/20~~ con nota prot. n. RA5642 è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi della disposizione sopra richiamata.

Per i motivi espressi in narrativa:

**ORDINA**

con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 6 marzo 2022, nel territorio dei Municipi I e II:

- la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 250 del 31.12.2021,

**DISPONE**

la trasmissione della presente Ordinanza al:

- sig. Prefetto di Roma;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale;

la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio di Roma Capitale per 10 giorni consecutivi e sul sito istituzionale di Roma Capitale.

La presente Ordinanza acquista efficacia dal momento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 bis ultimo periodo della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati con carattere cautelare ed urgente.

L'inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente la Repubblica.

IL SINDACO  
Roberto Gualtieri

